



Sum. 9/19/96

Concessione n. 1542/ del 52
Pratica edilizia n. 31

COMUNE DI BRINDISI

CONCESSIONE PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda de ll'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI- BRINDISI

codice fiscale 00061820742

per essere autorizzato ad eseguire i lavori di costruzione di alloggi popolari
II^a vertenza Taranto in Brindisi Quartiere Sant'Elia Est-Fabbricato 8-
come da progetto depositato; Lotto 60/B

Visto il parere della Ripartizione Sicurezza Sociale;

Visto il parere della Ripartizione Assetto del Territorio;

Visto il parere della Commissione Edilizia comunale in data 4 Nov. 1981 e 10 Febr. 1983

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Vista la Legge Urbanistica N. 1150 del 17 agosto 1942, e sue modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge N. 10 del 28 Gennaio 1977;

Vista la Legge Regionale N. 56 del 31 Maggio 1980;

Vista la Legge Comunale e Provinciale e le norme del Codice Civile in materia di edilizia;

Visto il Regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. n. 530 del 14-4-1927;

Fatta salva la stipula della convenzione di cui all'art. 35 della Legge
22 Ottobre 1971, n. 865;

rilascia la

CONCESSIONE

all'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI

per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale, in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1) Che la validità della presente concessione edilizia è subordinata all'inizio dei lavori entro 1 anno dalla sua consegna. L'interessato pertanto dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione della data di inizio dei lavori che sarà accertato con sopralluogo dei tecnici comunali.
- 2) Che l'opera deve essere abitabile ed agibile entro tre anni dal rilascio della presente concessione.
- 3) Che prima dell'inizio dei lavori venga depositata presso il Comune la documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30-4-1976, e dal relativo regolamento d'esecuzione.
- 4) Che il suolo pubblico da occupare e da recintare sia solo limitato alla parte prospiciente il fabbricato per una profondità da concordarsi con l'Ufficio Comunale del Traffico. Qualora le pavimentazioni di detto suolo pubblico dovessero essere danneggiate o distrutte, il titolare della presente concessione è tenuto a ricostruirle.

Tip. comune - Brindisi



Per copia conforme

Brindisi, 13 APR. 1985

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

- 5) Che nell'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature sia salvaguardata la pubblica incolumità e non venga intralciato per alcun motivo il pubblico transito.
- 6) Che vengano osservate tutte le Leggi e Regolamenti municipali in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne.
- 7) Che siano salvi e rispettati i diritti di terzi a norma del Codice Civile.
- 8) Che nel cantiere dove si eseguono le opere sia installata una tabella, delle dimensioni minime di cm. 100 x 100, recante l'oggetto dei lavori la ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente ai lavori.
- 9) Che la presente concessione, il progetto debitamente approvato, i calcoli statici ed il giornale dei lavori siano in cantiere pronti ad essere esibiti ad ogni richiesta del personale incaricato per la vigilanza e per il controllo il quale ha diritto di accedere nel cantiere in qualsiasi momento.
- 10) Che, ove si debba eseguire lo sbancamento del terreno a ridosso delle strade e dei suoli pubblici, sia realizzato lungo il confine con gli stessi un muro in calcestruzzo cementizio di contenimento del sedime stradale.
- 11) Che vengano attuati tutti gli accorgimenti tecnici nella installazione di impianti di utilizzazione del gas di petrolio liquido per uso domestico per un perfetto grado di sicurezza.
- 12) Che il proprietario, il costruttore ed il direttore lavori sono responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di Regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione edilizia.
- 13) Che a costruzione ultimata l'interessato deve apporre a sua cura e spese la nuova numerazione civica, ivi cadente, prendendo disposizioni dai competenti Uffici Comunali.
- 14) Che il rilascio del certificato di inizio e fine lavori e quello di abitabilità o di uso è subordinato: alla presentazione al Comune dell'attestato di avvenuto deposito al Genio Civile del certificato di collaudo di cui all'art. 7 della Legge 5-11-71 n. 1086; al nulla-osta dei Vigili del Fuoco per quanto di competenza; all'osservanza delle clausole contenute nella presente concessione relative anche all'urbanizzazione della zona; all'ottemperanza di quanto prescritto dal D. M. del 1-12-75 recante norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.
- 15) Che vengano citati gli estremi della presente concessione nelle richieste di allacciamento o di fornitura dei servizi EAAP - ENEL - SIP, ecc.
- 16)- Che vengano osservate le prescrizioni dei Vigili del Fuoco di cui alla nota prot.n.1804/10211 del 10.11.1981;
- 17)- Che in sede di esecuzione dei lavori, relativamente ai pozzi artesiani, vasche e cisterne di raccolta di acque per uso irriguo e comunque per qualsiasi altro uso, si richiamano le norme generali di prevenzione infortuni-D.P.R. 27 Aprile 1955, n.547- ed in particolare gli artt. 10-236-237-372, nonché le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro delle costruzioni - D.P.R. 7 Gennaio 1956, n.164- ed in particolare gli artt. 13 e 15; infine le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ecc. - D.P.R. 20 Marzo 1956, n.320 - ed in particolare gli artt. 101-102 e 104. I trasgressori, in caso di incidenti incorrono negli artt. 589 e 590 del Codice Penale.

CONCESSIONE VARIANTI

CAMBI DI INTESTAZIONE DELLA CONCESSIONE

DESTINAZIONE E NORMATIVA EDILIZIA DELLA ZONA

Piano di zona - Rione Sant'Elia Est - Legge 167/1962.

PRINCIPALI DATI INERENTI IL PROGETTO

Brindisi, li 7 Aprile

1983



P. IL SINDACO
L'ASSESSORE ALL'ASSETTO DEL TERRITORIO
-Nicola MORGIA-

AM/sr



CITTÀ DI BRINDISI

RELATA DI NOTIFICA

l'anno millenovecento *ottanta tre*, il giorno *undici*
del mese di *Aprile*, alle ore *10,40*, in Brindisi.

Io sottoscritto dipendente del Comune di Brindisi, dichiaro di
avere notificato la presente concessione edilizia intestata a:

Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi

consegnandola nelle mani del *ff. capo*

Enrico - Mancuso che ha sottoscritto in segno di ricevuta.

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE